

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)

SMART CIG Z2316515A2

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) ed il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.) costituito fra la Società Consortile a Responsabilità Limitata "MONITORAGGIO AMBIENTALE E RICERCA INNOVATIVA STATEGICA" - (MARIS) - con sede legale in Roma, (Mandataria) e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia "INGV" di Roma, la Società EDGELAB S.r.l. di La Spezia, e la Società SITEP ITALIA S.p.A. di S. Stefano di Magra - La Spezia - (Mandanti) con atto a rogito del dott. Fabrizio POLIDORI, Notaio in Roma, Repertorio n°58137 in data 26/11/2015, ai sensi dell'Articolo 37 del

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n°163, per la fornitura, nell'ambito del Programma Nazionale della Ricerca Militare (PNRM), dello studio relativo a un "Sistema Sperimentale per la Segnatura magnetica di navi militari (S3MAG-II) - FASE 1 di 3" per l'importo complessivo di € 125.000,00 (euro centoventicinquemila/00), oltre la fornitura opzionale della Fase 2 e della fase 3 dello studio, per gli importi rispettivamente di € 975.000,00 ed € 150.000,00.

Tali importi costituiscono una quota pari al 50% del valore delle relative Fasi; il restante 50% dell'importo è a carico del R.T.I. .

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di Dicembre in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM) - (codice fiscale n°80213470588).

Innanzi a me, dott.ssa Livia MANISCALCO, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913, n.89, come modificato dalla legge del 28/11/2005, n.246.

SONO COMPARSI

- La dott.ssa Giorgia FELLI- Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali del 31 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 26 febbraio 2015;

e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata il "R.T.I.",

- il dott. Massimo CHIAPPINI nato a Frosinone (FR) il 12/09/1960, in qualità di Rappresentante legale del R.T.I. in quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Mandataria, con sede legale in Roma, Via Vigna Murata n. 605 (Codice Fiscale n 10432991007) come risulta dalla visura camerale in data 21/09/2015.

Da tale documento, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente il R.T.I. stesso.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

- a seguito della determinazione a contrarre n. 44

del 18/09/2015, è stata inviata richiesta di offerta in data 2/10/2015;

- le Società del costituente R.T.I. hanno presentato offerta congiunta in data 15/10/2015, allegando i rispettivi patti di integrità;

- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;

- i nuovi prezzi sono stati sottoposti all'accettazione del R.T.I. in data 06/11/2015;

- il R.T.I. ha accettato in data 09/11/2015 il prezzo di € 125.000,00 relativo alla fase 1, oltre i singoli prezzi relativi alle Fasi 2 e 3 opzionali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto, poiché l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal D.Lgs 208/2011, Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, valgono le condizioni fissate nel regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, D.P.R.13 marzo 2013 n.49 e per quanto non espressamente previsto dallo stesso si applicano le

disposizioni del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, regolamento per gli appalti della difesa, che, benché non allegati al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della 7^a Divisione.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà indicato dal RUP successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1 Il R.T.I. si impegna a fornire uno studio inerente un "Sistema Sperimentale per la Segnatura MAGnetica di navi militari (S3MAG-II)".

La fornitura sarà articolata in tre fasi (di cui due opzionali) come di seguito esposte:

FASE 1:

Lotto 1: Analisi dei requisiti del sistema e

definizione della configurazione del "dimostratore tecnologico" - Ideazione del veicolo e del suo apparato sensoriale in ragione delle aree di indagine nel quale dovrà operare.

FASE 2 (OPZIONALE):

Lotto 2.1 (opzionale): Ricerche degli algoritmi adeguati e sviluppo del software di interfaccia/restituzione dati e di supporto all'interpretazione del segnale misurato;

Lotto 2.2 (opzionale): Realizzazione del dimostratore tecnologico di AUV;

Lotto 2.3 (opzionale): Realizzazione del magneto-gradiometro tensoriale a quattro sensori flux-gate e sua validazione presso osservatori magnetici;

Lotto 2.4 (opzionale): Test dimostratore tecnologico integrato AUV/magneto-gradiometro in "ambiente protetto".

FASE 3 (OPZIONALE):

Lotto 3 (opzionale): Test dimostratore tecnologico integrato AUV/magneto-gradiometro in aree operative.

E' facoltà dell'A.D. esercitare il diritto di opzione relativamente a ciascuno dei lotti delle Fasi 2 e 3 mediante apposita comunicazione da inviarsi al R.T.I. entro 90 gg.ss. decorrenti dalla

data di ricezione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo documento, con cui SEGREDIFESA manifesti il permanere dell'interesse alla prosecuzione dell'impresa. Il RUP, a pena di decadenza, preso atto del Mandato di SEGREDIFESA, presenterà al Direttore della Stazione Appaltante la relativa Nota con la quale esprime l'intenzione di esercitare il diritto di opzione del/dei lotto/i indicato/i nel suddetto Mandato. L'emissione di tale Nota si configura quale condizione sospensiva all'esercizio del diritto di opzione. Qualora entro 300 gg.ss. dall'invio della relativa scheda di sintesi la Stazione Appaltante non riceve alcuna risposta da SEGREDIFESA, il contratto si intenderà definitivamente concluso.

Resta inteso che, qualora l'A.D. non intendesse usufruire delle prestazioni previste nei lotti opzionali, il R.T.I. non avrà nulla a pretendere al riguardo.

I materiali e le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla "Appendice Tecnica" che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si allega. I materiali utilizzati durante la sperimentazione saranno consegnati al CSSN La

Spezia.

In relazione alle attività di studio e ricerca, valutata l'assenza di interferenze, e la conseguente assenza dei costi connessi, le parti ritengono di non dover procedere alla elaborazione del DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

5.1 Trattandosi di impresa compresa nell'ambito del Programma Nazionale della Ricerca Militare (PNRM), e pertanto cofinanziata al 50% tra le parti, l'importo della fornitura per la Fase 1 a carico dell'A.D., pari al 50% del valore complessivo, è di € 125.000,00 (euro centoventicinquemila/00), di cui € 4.330,00 per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni al R.T.I.

L'importo complessivo della Fase 1 è inoltre ripartito come segue:

- quota MARIS: € 45.000,00;
- quota INGV: € 40.000,00;
- quota EDGELAB: € 30.000,00;
- quota SITEP: € 10.000,00.

5.2 L'importo della fornitura per la **Fase 2** opzionale a carico dell'A.D., pari al 50% del valore complessivo, è di € 975.000,00

(novecentosettantacinquemila/00), di cui euro € 33.774,00 per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni al R.T.I., e viene così suddiviso:

Lotto 2.1 (opzionale): € 325.000,00;

Lotto 2.2 (opzionale): € 450.000,00;

Lotto 2.3 (opzionale): € 150.000,00;

Lotto 2.4 (opzionale): € 50.000,00.

L'importo complessivo della Fase 2 da riconoscere al R.T.I. è ripartito come segue:

- quota MARIS: € 300.000,00 così suddiviso:

Lotto n. 2.1 € 120.000,00;

Lotto n. 2.2 € 100.000,00;

Lotto n. 2.3 € 60.000,00;

Lotto n. 2.4 € 20.000,00;

- quota INGV: € 270.000,00 così suddiviso:

Lotto n. 2.1 € 115.000,00;

Lotto n. 2.2 € 90.000,00;

Lotto n. 2.3 € 60.000,00;

Lotto n. 2.4 € 5.000,00;

- quota EDGELAB: € 255.000,00 così suddiviso:

Lotto n. 2.1 € 55.000,00;

Lotto n. 2.2 € 180.000,00;

Lotto n. 2.3 € 15.000,00;

Lotto n. 2.4 € 5.000,00;

- quota SITEP: € 150.000,00 così suddiviso:

Lotto n. 2.1 € 35.000,00;

Lotto n. 2.2 € 80.000,00;

Lotto n. 2.3 € 15.000,00;

Lotto n. 2.4 € 20.000,00.

5.3 L'importo della fornitura per la **Fase 3** opzionale a carico dell'A.D., pari al 50% del valore complessivo, è di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), di cui € 5.196,00 per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni al R.T.I., e viene così suddiviso:

Lotto 3 (opzionale): € 150.000,00;

L'importo complessivo della Fase 3 da riconoscere al R.T.I. è ripartito come segue:

- quota MARIS: € 55.000,00;
- quota INGV: € 20.000,00;
- quota EDGELAB: € 35.000,00;
- quota SITEP: € 40.000,00.

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto trattasi di studio che si concluderà con la realizzazione, fornitura e sperimentazione di un sistema da imbarcare su unità navali per un periodo di almeno 6 mesi.

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

Il R.T.I. dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dal R.T.I. a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal

presente contratto, come specificate all'art. 123 del D.P.R. 207 del 2010, il R.T.I. ha presentato la polizza fideiussoria di € 12.500,00 (Euro dodicimilacinquecento/00), rilasciata dalla Italiana Assicurazioni - Agenzia di Roma Torlonia - in data 3/12/2015 pari al 10% dell'importo contrattuale della "fase 1 di 3".

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato art. 123.

Il predetto deposito sarà svincolato, con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA')

8.1 Il R.T.I. dovrà consegnare la documentazione, e i materiali utilizzati durante la sperimentazione, di cui all'articolo 4 del presente contratto, presso il CSSN La Spezia, ove saranno sottoposti alle prove di verifica di conformità, entro i seguenti termini:

FASE 1:

Lotto 1: giorni solari 365.

Detti termini decorrono dal giorno successivo a

quello di ricezione, da parte del R.T.I., della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione da parte del DEC.

FASE 2 (OPZIONALE) :

Lotto 2.1 (opzionale): giorni solari 365.

Lotto 2.2 (opzionale): giorni solari 270.

Lotto 2.3 (opzionale): giorni solari 180.

Lotto 2.4 (opzionale): giorni solari 90.

FASE 3 (OPZIONALE) :

Lotto 3 (opzionale): giorni solari 365.

Detti termini decorreranno dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte del R.T.I., della relativa comunicazione con la quale ne verrà disposto l'avvio.

Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

La documentazione e i materiali previsti nell'ambito di ciascun lotto, saranno consegnati presso il CSSN La Spezia accompagnati da apposita comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità. Tale comunicazione dovrà inoltre essere inviata al Direttore dell'esecuzione e al RUP, se soggetto diverso dal primo.

8.2 La comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) il lotto risponde alle condizioni tecniche contrattuali ed ha superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

8.2.1 Sulla base di quanto rilevato, la Commissione che procede alle prove di verifica di conformità indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore alla metà del termine inizialmente previsto, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione. Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

8.2.2 Gli esiti delle prove di verifica di conformità, dovranno essere opportunamente verbalizzati ed inoltrati al DEC e al RUP.

8.3. La verifica di conformità dovrà concludersi, con l'emissione del certificato di verifica di conformità, entro il termine di 30 giorni solari dalla data del rilascio del verbale di accettazione della fornitura contrattuale.

Detta verifica sarà condotta, sulla base dei documenti indicati all'art. 315 del D.P.R. 207 del 2010, ed in particolare sulla base degli esiti delle prove di verifica condotte e dei documenti contabili.

8.4. Il certificato di verifica di conformità contiene gli elementi menzionati nell'art.322 del D.P.R. 207/2010, con le precisazioni di cui al comma 2.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, deve essere confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione al R.T.I. secondo quanto previsto dall'art. 323 del D.P.R. 207/2010.

8.5. Le operazioni necessarie alle prove di

verifica di conformità sono svolte a spese del R.T.I.. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il Direttore dell'esecuzione dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto al R.T.I. stesso.

8.6. Tutte le comunicazioni da parte del R.T.I., soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: navarm@postacert.difesa.it.

In caso di indisponibilità della PEC le comunicazioni potranno essere effettuate mediante lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)

Non è previsto il subappalto.

ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

10.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal R.T.I. contraente.

10.2. L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- sussistano cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite.

- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Le suddette variazioni richieste dall'A.D. in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte del R.T.I., agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso del R.T.I. contraente.

10.3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'A.D., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal responsabile del procedimento.

10.4. Ai sensi dell'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012, in caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche, il contratto può essere risolto e al R.T.I. è riconosciuto mediante verbale il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile; in caso di

mancato accordo sul prezzo delle variazioni, il R.T.I. ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte del R.T.I. stesso.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

Qualora il R.T.I., per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del responsabile unico del procedimento, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207 del 2010, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, in relazione alle quali debba procedersi alla redazione di varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera c), del

medesimo D.P.R. non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai commi 4 e 5 del citato articolo 308.

Al di fuori dei casi precedenti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. 207/2010, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, il R.T.I. può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà al R.T.I. i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione al R.T.I. di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

13.1 In caso di risoluzione del contratto per provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminati a carico del R.T.I. o dei propri

rappresentanti, ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano gli articoli 135,136,138,139 e 140 del D.Lgs. 163 del 2006.

13.2 L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dal R.T.I., come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dal R.T.I. restano acquisiti dall'Amministrazione.

ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

Il R.T.I. assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati dai terzi per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso il R.T.I. deve essere invitata ai controlli e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo il R.T.I. dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Il R.T.I., nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte del R.T.I. di consentirli

o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n°163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

- l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato alla 12^a Divisione di NAVARM.

- il credito ceduto deve espressamente riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più lotti.

Non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Non è consentita la cessione di crediti della quota parte relativa alla società SITEP Italia S.p.A. in

esito all'atto di cessione di credito n.29468 del 02/07/2015 afferente tra l'altro ai crediti maturati nel periodo dal 2 luglio 2015 al 1 luglio 2017. Per i crediti maturati al di fuori di tale data, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 è ammessa la cessione del credito.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

17.1. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata.

Il R.T.I. provvederà all'emissione delle fatture elettroniche intestate alla 12^a Divisione di NAVARM. Dette fatture dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

Il DEC provvederà ad inviare tempestivamente alla 12^a Divisione e al RUP per conoscenza, in formato elettronico, un dossier completo costituito da

certificato di verifica di conformità comprensivo di verbale di consegna ed altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito.

17.2. Il pagamento avverrà nel modo seguente:

100% dell'importo di ciascun lotto, dopo l'emissione del relativo certificato di verifica di conformità.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 2002 e successive modifiche, le parti concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12^a Divisione di NAVARM, entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dall'emissione del certificato di verifica di conformità corredato dei documenti prescritti o dalla ricezione della relativa fattura, se ad esso successiva.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del citato decreto legislativo. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

ARTICOLO 18 (PENALITÀ)

18.1. Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente articolo 8 saranno, nell'ambito di ciascun lotto, sommati e

considerati come un unico termine complessivo. Qualora il R.T.I. incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari al 0,5 per mille dell'importo del lotto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto stesso.

18.2. Tutte le penalità comminate in base al precedente paragrafo saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

18.3. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

18.4. L'eventuale domanda del R.T.I. per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione via posta elettronica certificata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali

documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al RUP, il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 20 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accreditamento sui seguenti Conti Correnti bancari dedicati:

- Per la MARIS IBAN: IT54S0100503275000000001056 presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - Ag.64 - e la persona delegata ad operare su di esso è:

il dott. Massimo CHIAPPINI CF: CHPMSM60P12D810V;

- Per la INGV IBAN: IT03R0103003215000001273391 presso la MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Ag.15 - e la persona delegata ad operare su di esso è:

il dott. Massimo GHILARDI C.F: GHLMSM63D18C6180;

- Per la EDGELAB IBAN: IT88W0616070740100000000120 presso la CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE -

Filiale di PORTO FERRAIO - e la persona delegata
ad operare su di esso è:

il dott. Michele COCCO C.F.: CCCMHL62R13D643K;

- Per la SITEP Italia IBAN:
IT51H0306910700100000014776 presso la BANCA
INTESA S. PAOLO - Filiale di V.le Italia, n°188
- La Spezia- e la persona delegata ad operare
su di esso è:

il dott. Antonio FURIO C.F. : FRUNTN71A27C436X.

In esito all'atto di cessione di credito n.29468
del 02/07/2015 il pagamento del credito maturato
nel periodo dal 2 luglio 2015 al 1 luglio 2017,
esigibile dalla Società SITEP Italia sarà intestato
alla società SACE FCT S.p.A., quale cessionaria,
mediante accredito sul Conto Corrente bancario
dedicato in via non esclusiva IBAN IT 51 B 01005
03240 000000001151, intestato alla cessionaria
stessa, presso la Banca Nazionale del Lavoro,
filiale 6340, via del Corso 471 Roma.

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie
saranno comunicate tempestivamente dal R.T.I..

Esso dichiara di esonerare l'Amministrazione della
difesa da ogni responsabilità per i pagamenti
eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

Il R.T.I. assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

Data la particolare natura della presente impresa, fatte salve le garanzie previste dalla legge, non è prevista alcuna altra forma di garanzia.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

23.1. Il R.T.I. è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali

un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo disporrà il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

23.3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo al R.T.I. contraente, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs163 del 2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico del R.T.I., in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali il R.T.I. è tenuto a versare sul Conto Corrente

Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11^a Divisione - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'art. 8 bis, comma 1 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, in quanto trattasi di studio che si concluderà con la realizzazione, fornitura e sperimentazione di un sistema da imbarcare su unità navali per un periodo di almeno 6 mesi.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e

successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00.

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA SOCIETA')

A tutti gli effetti del presente contratto il R.T.I. elegge domicilio in Roma Via Vigna Murata n°605 presso la propria sede legale.

ARTICOLO 26 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione dei patti di integrità citati nelle premesse e allegati al presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola il R.T.I. contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'art. 153 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato

per fatto o colpa dell'A.D., il R.T.I. contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, il R.T.I. avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207 del 2010. Ove l'istanza del R.T.I. non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, il R.T.I. avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'articolo 305 citato.

La facoltà dell'A.D. di non accogliere l'istanza di recesso del R.T.I. non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale (180 giorni solari).

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n°790, in pagine n° 36 e in fogli n° 18 di cui si compone fin qui.

p. IL R.T.I.

Dott. Massimo CHIAPPINI

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., il R.T.I. dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

ART. 6 - Clausola di salvaguardia;

ART.17 - Pagamenti;

ART. 26 -Obblighi di condotta.

p. IL R.T.I.

Dott. Massimo CHIAPPINI

p. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Dott.ssa Giorgia FELLI

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa Livia MANISCALCO

ALLEGATO TECNICO

ART. 1 PROPRIETA' INTELLETTUALE (e degli eventuali brevetti)

La proprietà delle Informazioni Tecniche Emergenti (Foreground Information) è del R.T.I. che ha generato le stesse nel corso dell'esecuzione contrattuale.

A fronte del finanziamento che l'A.D. assicura nell'ambito del contratto PNRM essa:

- non acquisirà diritti di alcun tipo sulle Informazioni Tecniche Pregresse (ovvero generate al di fuori dell'esecuzione del contratto in essere) fatti salvi i diritti d'uso strettamente necessari per consentire l'impiego dei Risultati di Ricerca nei termini che si andrà ad indicare nel seguito o comunque qualora ciò si renda indispensabile per consentire l'uso delle Foreground Information;

- acquisirà i diritti di utilizzare le Foreground Information nei termini seguenti:

L'A.D. avrà il diritto, non esclusivo e gratuito, di usare o far usare, in qualsiasi parte del mondo, per i propri scopi istituzionali le Informazioni Tecniche Emergenti prodotte nell'ambito di contratti PNRM;

L'A.D. si assicura il diritto, non esclusivo,

gratuito, di divulgare, copiare, modificare, utilizzare e fare utilizzare i Risultati di Ricerca, sia modificati che non, per i propri scopi istituzionali;

Si ribadisce che le Informazioni Tecniche Pregresse non possono essere divulgate o utilizzate dall'A.D., se non quali parte dei Risultati di Ricerca.

L'A.D. disporrà anche dei seguenti diritti:

- ✓ divulgazione dei Risultati di Ricerca ai rispettivi fornitori ed ai potenziali fornitori (inclusi i sub-contraenti), a scopo informativo;
- ✓ divulgazione e autorizzazione all'uso dei Risultati di Ricerca per consentire l'espletamento di procedure concorsuali rientranti nei propri scopi istituzionali;
- ✓ divulgazione dei Risultati di Ricerca, a scopo informativo e di utilizzazione, ad altri soggetti (Società e Enti Governativi) con i quali l'A.D. abbia in corso o preveda di concludere programmi di ricerca della Difesa in cooperazione, o programmi di informazione per la Difesa, nei limiti previsti dal programma;
- ✓ divulgazione per l'utilizzazione dei Risultati di Ricerca, nei limiti e in conformità ai soli

scopi degli accordi o delle intese di cooperazione per la Difesa, a organizzazioni internazionali.

Nell'ipotesi in cui il contraente decida di sottoporre a brevetto o ad analogha protezione l'invenzione scaturita dal contratto PNRM, l'A.D. manterrà comunque i diritti sopra indicati a titolo gratuito.

Tali diritti si intendono garantiti anche nel caso di brevetti relativi ad Informazioni Tecniche Pregresse, nei casi e nei limiti riportati nei precedenti capoversi. L'A.D. avrà diritto di richiedere al contraente la tempestiva notifica di brevetti, di disegni registrati o di analoghe protezioni esistenti, unitamente alla relativa domanda di registrazione, che non siano stati generati nell'ambito del contratto ma che debbano necessariamente essere utilizzati per la sua esecuzione.

DEFINIZIONI

INFORMAZIONI TECNICHE EMERGENTI

Informazioni registrate documentate di natura scientifica o tecnica indipendentemente da formato dalle caratteristiche di documentazione o da altro mezzo di presentazione.

INFORMAZIONI TECNICHE PREGRESSE

Informazioni tecniche necessarie a raggiungere gli obiettivi del contratto in questione , ma generate al di fuori dell'esecuzione di tale contratto.

RISULTATI DI RICERCA

Informazioni Tecniche che includono, tra l'altro:

- a) dati ed informazioni risultanti da studi, analisi o test, che sono condotti in esecuzione di un contratto di ricerca;
- b) documenti contenenti requisiti o specifiche, che debbano essere consegnati in esecuzione di un contratto di ricerca;
- c) ogni altro articolo che debba essere consegnato in esecuzione di un contratto di ricerca quale un modello matematico, un algoritmo o un programma software, contenente Informazioni Tecniche Emergenti e Informazioni Tecniche Pregresse necessarie per la comprensione e l'uso delle Informazioni Tecniche Emergenti da parte di una persona di competenza nel campo in oggetto.

I "Risultati di Ricerca" non includono le Informazioni Tecniche Pregresse relative a specifici prodotti, materiali e processi dei contraenti, esistenti al tempo in cui il contratto è stato stipulato.

ART. 2 REDEVANCES

Qualora nel periodo di 3650 giorni solari decorrenti dalla data di approvazione del presente contratto nei modi di legge, la Società dovesse stipulare contratti per la costruzione e fornitura a terzi di prestazioni direttamente derivate dal progetto oggetto del presente contratto, essa sarà obbligata a riconoscere delle "redevances" a favore dell'Amministrazione Difesa, consistenti in una parte (calcolata in percentuale) del prezzo fatturato per la fornitura delle prestazioni.

L'ammontare delle "redevances" potrà variare, in relazione/proporzione alla parte del progetto utilizzata ed attuata, a partire da un massimo del 2% da applicare quando le prestazioni fornite a terzi siano identiche a quelle oggetto del presente contratto.

La valutazione tecnica sul progetto, al fine di stabilire quale e quanta parte ne sia stata utilizzata per effettuare le forniture a terzi, sarà effettuata dall'Amministrazione Difesa in contraddittorio con la Società e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

La Società assume l'obbligo, per il periodo sopra indicato, di chiedere all'Amministrazione Difesa la preventiva autorizzazione allo svolgimento di trattative con terzi per la fornitura di unità identiche o derivate da quelle oggetto del presente contratto.

Tale autorizzazione potrà essere rilasciata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Difesa e subordinatamente all'impegno e possibilità da parte della Società di mantenere gli obblighi programmati derivanti dal presente contratto.

La Società ha l'obbligo di notificare al Ministero della Difesa - NAVARM -, tramite l'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente per circoscrizione territoriale, la stipulazione dei relativi contratti con terzi e la ricezione degli ordinativi, i quantitativi ed i prezzi definiti per ciascuna fornitura.

A fornitura ultimata la Società invierà al Ministero della Difesa - NAVARM -, tramite l'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente per circoscrizione territoriale, copia della relativa fattura.

Il versamento all'Amministrazione Difesa delle "redevances" di cui sopra sarà effettuato alla

Società con l'osservanza di quanto segue:

a) invio, entro 10 (dieci) giorni solari dall'avvenuto pagamento delle somme dovute da terzi a fronte di atti negoziali di qualsiasi natura, del conteggio effettuato per la determinazione dell'ammontare delle "redevances" all'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente per circoscrizione territoriale.

L'ufficio Tecnico della Marina Militare competente, effettuati gli accertamenti dovuti, dovrà trasmettere la relativa documentazione alla Divisione tecnica competente per materia che a sua volta, qualora concordi sull'importo delle "redevances", dovrà inviare il tutto al Ministero della Difesa - NAVARM -, 12^a Divisione. La predetta divisione inviterà la Società a versare l'importo dovuto indicando le modalità in base alle quali dovranno essere corrisposte le somme riguardanti le "redevances" stesse;

b) versamento delle somme entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della lettera raccomandata con A.R. con cui l'Amministrazione comunicherà le modalità di cui al precedente punto (a);

Le somme a titolo di "redevances", da versare come

sopra indicato, dovranno essere calcolate su ogni pagamento in conto ed a saldo delle singole forniture a terzi.

In caso di ritardo sulle singole obbligazioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b), la Società dovrà corrispondere gli interessi legali calcolati sull'ammontare delle relative "redevances" cui si riferisce l'inadempienza.

Ministero della Difesa

**Segretariato Generale della Difesa
e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione degli Armamenti Navali
III° Reparto – 7^a Divisione**

SPECIFICA TECNICA

**Progetto di Ricerca S3MAG-II
(Sistema Sperimentale per la
Segnatura MAGnetica di navi militari)**

IL CAPO DELLA 7^a DIVISIONE
(Capitano di Vascello Santino MUSSI)



SIGLE ED ABBREVIAZIONI

Di seguito sigle ed abbreviazioni impiegate nella presente Appendice Tecnica:

Ditta	Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) contraente, composto da MARIS scarl (Monitoraggio Ambientale e Ricerca Innovativa Strategica) di Roma, mandataria, INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Roma, EDGELAB srl di La Spezia, SITEP ITALIA SpA di Santo Stefano di Magra SP mandanti.
MM o MMI	<u>MARINA MILITARE ITALIANA</u>
PNRM	<u>Piano Nazionale della Ricerca Militare</u>
S3MAG-II	<u>Sistema Sperimentale per la Segnatura MAGnetica di navi militari</u>

INDICE

1. SCOPO	4
2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	4
3. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	4
4. CARATTERISTICHE DELLE FASI E DEI LOTTI DI FORNITURA.....	5
4.1 FASE 1	5
4.1.1 <u>Lotto 1</u> : Analisi dei requisiti del sistema e definizione della configurazione del “dimostratore tecnologico” - Ideazione del veicolo e del suo apparato sensoriale in ragione delle aree di indagine nel quale dovrà operare	5
4.1.1.1 Materiali da realizzare	5
4.1.1.2 Studio e Sperimentazione	6
4.1.1.3 Documentazione contrattuale.....	6
4.1.1.4 Collaudo	6
4.2 FASE 2	6
4.2.1 <u>Lotto 2.1</u> : Ricerche degli algoritmi adeguati e sviluppo del software di interfaccia/restituzione dati e di supporto all’interpretazione del segnale misurato	6
4.2.1.1 Materiali da realizzare	6
4.2.1.2 Studio e Sperimentazione	7
4.2.1.3 Documentazione contrattuale.....	7
4.2.1.4 Collaudo	7
4.2.2 <u>Lotto 2.2</u> : Realizzazione del dimostratore tecnologico di AUV	8
4.2.2.1 Materiali da realizzare.....	8
4.2.2.2 Studio e Sperimentazione	8
4.2.2.3 Documentazione contrattuale.....	9
4.2.2.4 Collaudo	9
4.2.3 <u>Lotto 2.3</u> : Realizzazione del dimostratore tecnologico di magneto-gradiometro tensoriale a quattro sensori flux-gate e sua validazione presso osservatori magnetici.....	9
4.2.3.1 Materiali da realizzare	9
4.2.3.2 Studio e Sperimentazione	10
4.2.3.3 Documentazione contrattuale.....	10
4.2.3.4 Collaudo	10
4.2.4 <u>Lotto 2.4</u> : Test dimostratore tecnologico integrato AUV/Gradiometro-Magnetico in “ambiente protetto”	11
4.2.4.1 Materiali da realizzare	11
4.2.4.2 Studio e Sperimentazione	11
4.2.4.3 Documentazione contrattuale.....	11
4.2.4.4 Collaudo	11
4.3 FASE 3	11
4.3.1 <u>Lotto 3</u> : Test dimostratore tecnologico integrato AUV/Gradiometro-Magnetico in aree operative	11
4.3.1.1 Materiali da realizzare	12
4.3.1.2 Studio e Sperimentazione	12
4.3.1.3 Documentazione contrattuale.....	12
4.3.1.4 Collaudo	12

1. SCOPO

La presente Appendice Tecnica descrive gli obiettivi e le caratteristiche dello studio di fattibilità, del progetto e della realizzazione di un dimostratore di veicolo autonomo subacqueo (AUV - Autonomous Underwater Vehicle) equipaggiato con un sensore magneto-gradiometro tensoriale in grado di misurare, fra le altre possibili applicazioni, la segnatura magnetica di navi, in particolare quelle militari, nonché equipaggiamenti e ordigni di superficie o subacquei. Tale soluzione andrebbe ad affiancare e migliorare (anche in termini di praticità) la procedura tradizionale che prevede l'utilizzo di siti di test, definiti comunemente "poligoni", ove le navi vengono fatte transitare per rilevare il segnale magnetico indotto dallo scafo e dalla struttura della nave.

Il presente Progetto prende spunto dalla realizzazione di un precedente dimostratore da banco, a limitata capacità di navigazione, sviluppato grazie a specifico finanziamento FESR – Regione Liguria, Bando 2011 – Ricerca industriale e Sviluppo a favore delle imprese del Distretto Ligure per le Tecnologie Marine.

L'obiettivo del progetto PNRM è quella di riuscire a determinare la caratterizzazione magnetica 3D di un'area tramite acquisizione da AUV.

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

La presente Appendice Tecnica si riferisce al seguente documento che costituisce parte integrante, nei limiti dell'applicabilità, alla presente fornitura:

Proposta di Progetto di Ricerca Tecnologica nell'ambito del Piano Nazionale di Ricerca Militare di cui alla Scheda PNRM n° a2014.031 dal titolo "Sistema Sperimentale per la Segnatura MAGnetica di navi militari (S3MAG-II)" in **Annexo 1** di cui al foglio n° M_D GSGDNA 0014242 in data 08.06.2015 di SEGREDIFESA.

3. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Il progetto si propone di realizzare un Dimostratore Tecnologico del sistema S3MAG-II attraverso:

- la definizione della configurazione del veicolo sulla prevalente destinazione d'uso;
- l'identificazione e la configurazione delle funzionalità operative (profondità, tipologia di navigazione, comportamenti nelle varie situazioni, livelli di sicurezza, ecc.);
- la sperimentazione della nuova configurazione, ulteriormente performante, del gradiometro a quattro sensori e del relativo sistema di acquisizione;
- la gestione e l'interpretazione dei dati proveniente dal magneto-gradiometro tensoriale e dal sistema di navigazione;
- i test nelle varie condizioni operative con definizione dei relativi protocolli di impiego.

Il programma per lo sviluppo e la qualifica del dimostratore tecnologico del sistema è articolato su tre fasi, ciascuna costituita da uno o più lotti come di seguito specificato:

FASE 1:

Lotto 1: Analisi dei requisiti del sistema e definizione della configurazione del "dimostratore tecnologico" - Ideazione del veicolo e del suo apparato sensoriale in ragione delle aree di indagine nel quale dovrà operare.

FASE 2:

- Lotto 2.1: Ricerche degli algoritmi adeguati e sviluppo del software di interfaccia/restituzione dati e di supporto all'interpretazione del segnale misurato.
- Lotto 2.2: Realizzazione del dimostratore tecnologico di AUV.
- Lotto 2.3: Realizzazione del magneto-gradiometro tensoriale a quattro sensori flux-gate e sua validazione presso osservatori magnetici.
- Lotto 2.4: Test dimostratore tecnologico integrato AUV/magneto-gradiometro in "ambiente protetto".

FASE 3:

- Lotto 3: Test dimostratore tecnologico integrato AUV/ magneto-gradiometro in aree operative.

Di seguito sono descritte le attività di ciascuna fase e le relative forniture sia in termini di documentazione che di materiali suddivise per ogni singolo lotto.

Nell'ambito dell'esecuzione contrattuale dovranno essere programmate a cura del RTI incontri intermedi con l'A.D. per valutare lo stato di avanzamento dei singoli lotti, illustrare gli obiettivi raggiunti e condividere le scelte effettuate. Tali incontri saranno verbalizzati.

Tutta la documentazione tecnica contrattuale dovrà essere fornita in 5 (cinque) copie formato elettronico (formato pdf con selezione di testo non bloccata) e una copia formato cartaceo, priva di indicazioni, sigle o cartigli del fornitore, riportante solo l'indicazione del relativo progetto di Ricerca Tecnologica.

4. CARATTERISTICHE DELLE FASI E DEI LOTTI DI FORNITURA

4.1. FASE 1:


La **FASE 1** è costituita da un lotto unico.

4.1.1. Lotto 1: Analisi dei requisiti del sistema e definizione della configurazione del "dimostratore tecnologico" - Ideazione del veicolo e del suo apparato sensoriale in ragione delle aree di indagine nel quale dovrà operare.

Il dimostratore AUV S3MAG-II dovrà essere in grado di effettuare il periplo della nave, in superficie, percorrendo una curva chiusa. I punti di misura, con campionamento a 1 Hz, saranno circa 1000. Pertanto verranno costruiti 1000 tensori ciascuno dei quali caratterizza una parte dell'anomalia complessiva generata dalla nave. Inoltre, S3MAG-II dovrà essere in grado di effettuare diverse corse, a diverse profondità, sotto lo scafo ed in area prospiciente la nave realizzando analoghi campionamenti. Il sistema S3AG-II sarà integrato con un opportuno idrofono digitale per l'ampliamento eventuale delle capacità di monitoraggio di signature ibride al fine di verificarne le potenzialità/limitazioni.

4.1.1.1. Materiali da realizzare

NON APPLICABILE



4.1.1.2. Studio e Sperimentazione

Nell'ambito del lotto la Ditta dovrà svolgere le seguenti attività:

- Definizione dello scenario nel quale dovrà operare S3MAG-II.;
- Individuazione dei vincoli operativi di progettazione del dimostratore tecnologico (in particolare materiali, schemi logici e funzionali dell'AUV comprese le parti propulsive, di navigazione e controllo e del sistema di misura; riconfigurazione del prototipo da laboratorio con analisi tecnologica e di sistema, scelta di materiali e componenti e disegno CAD del nuovo dimostratore);
- Valutazione delle incertezze di misura e valutazione della sensoristica necessaria (in particolare per il magneto-gradiometro il numero, le caratteristiche e la combinazione dei sensori magnetici di riferimento e del relativo processing on-line e off-line);
- Potenzialità teoriche per l'impiego del sistema nell'ausilio alla navigazione (impiego di sistemi USBL e GPS per le verifiche prestazionali).

4.1.1.3. Documentazione contrattuale

La Ditta dovrà redigere e consegnare a MMI per approvazione la seguente documentazione:

- Relazione Tecnica relativa alla analisi di fattibilità e requisiti del sistema integrato AUV/Payload.
- Specifica Tecnica del dimostratore tecnologico del sistema S3MAG-II (AUV/ magneto-gradiometro).

4.1.1.4. Collaudo

Il collaudo della fornitura verrà eseguito da apposita Commissione MM che analizzerà i risultati delle attività svolte e i contenuti della documentazione contrattuale.

4.2. FASE 2:

La FASE 2 è articolata nei seguenti 4 lotti.

4.2.1. Lotto 2.1: Ricerche degli algoritmi adeguati e sviluppo del software di interfaccia/restituzione dati e di supporto all'interpretazione del segnale misurato

La sensoristica che si prevede di realizzare richiederà l'elaborazione di una grande mole di dati da integrare ai dati di navigazione. Al fine di rendere il sistema il "user friendly", occorre implementare numerosi algoritmi e sviluppare un considerevole codice per la fusione dei dati e la individuazione di una adeguata rappresentazione dei segnali misurati.

4.2.1.1. Materiali da realizzare

NON APPLICABILE



4.2.1.2. Studio e Sperimentazione

Nell'ambito del lotto la Ditta dovrà svolgere le seguenti attività:

- Ricerche di affinamento delle soluzioni mediante modelli matematici. La ricerca sintetizzerà modelli matematici parametrici degli scenari tipici, del sistema e delle prestazioni dei sensori. Messa a punto degli algoritmi corrispondenti ai modelli matematici:

Il prodotto finale dovrà consentire una rappresentazione in 3D del campo anomalo prodotto dalla nave nello spazio circostante rappresentabile tramite i profili di anomalia magnetica delle tre componenti cartesiane Hx, Hy e Hz, al di sotto della nave, a diverse profondità.

- Sviluppo del software di interfaccia e sviluppo del software di restituzione:

Studio e test di una adeguata interfaccia grafica del sistema di controllo del mezzo AUV e che consenta in particolare:

- Lettura agevole dei dati magnetici, acustici e di navigazione;
- Lettura di codici anomalia;
- Settaggio parametri del mezzo e dei sensori;
- Visione sinottica del mezzo rispetto a riferimenti geo-spaziali;
- Apertura di finestra per visione telecamera.

- Sviluppo del software di supporto all'interpretazione:

Il magneto-gradiometro fornirà una serie di output (txt, csv, excel, ecc.) compatibili con i più comuni software commerciali per l'analisi di dati. Questa esportazione dei dati consentirà di sviluppare output grafici in ambienti proprietari utili all'interpretazione dei risultati.

- Dimostrazione in ambiente simulato.

Prove in osservatorio magnetico con apparato/i sperimentale/i ed implementazione del software.

4.2.1.3. Documentazione contrattuale

La Ditta dovrà redigere e consegnare a MMI per approvazione la relazione tecnica relativa a:

- descrizione relativa agli algoritmi delle acquisizione dell'apparato sensoriale;
- descrizione del prototipo del software di interfaccia utente (software gestione apparato sensoriale);
- risultati della simulazione dell'apparato sensoriale con diverse sorgenti.

4.2.1.4. Collaudo

Il collaudo della fornitura verrà eseguito da apposita Commissione MM che analizzerà i risultati delle attività svolte e i contenuti la documentazione contrattuale.



4.2.2. Lotto 2.2: Realizzazione del dimostratore tecnologico di AUV

4.2.2.1. Materiali da realizzare

Nell'ambito del lotto dovrà essere realizzato il dimostratore tecnologico AUV corredato di tutte le sue componenti di propulsione e navigazione, pronto ad ospitare l'apparato sensoriale. Particolare attenzione sarà rivolta alla progettazione, alla scelta dei materiali e alla cura nella geometria del sistema al fine di rendere l'intero apparato a basso noise magnetico.

Le prestazioni dimostratore da realizzare (in accordo alla Specifica Tecnica del dimostratore tecnologico del sistema S3MAG-II di cui al Lotto 1 della Fase 1) saranno in linea di massima le seguenti:


- peso complessivo ≤ 50 kg;
- possibilità di funzionamento in modalità ibrida:
 - ROV;
 - ROV assistita;
 - AUV.
- durata della missione di navigazione max 4 ore;
- profondità massima operativa 200 mt;
- architettura basata su n. 5 propulsori:
 - 1 propulsione principale,
 - 4 propulsori thruster a poppa e prua per la manovrabilità,
 - capacità di hovering.
- posizionamento acustico mediante USBL interfacciabile con il sistema INS (Inertial navigation system) in modalità AUV;
- Sistema di navigazione flat mediante utilizzo di pressostato;
- Sistema di navigazione batimetrica mediante altimetro/echosounder;
- Obstacle Avoidance System;
- capacità di trasferimento dati acquisiti mediante le seguenti modalità:
 - connessione mediante fibra ottica, con trasferimento dati grezzi in tempo reale, sia in superficie che in immersione,
 - connessione mediante wifi (in superficie).
- e/o sua registrazione su memoria di massa interna;
- capacità di acquisizione di un flusso video da telecamera e sua visualizzazione in tempo reale, in modalità di navigazione ROV e ROV assistita o in AUV-mode via wifi-link;
- predisposizioni per l'integrazione dei moduli payloads relativi ai sensori acustico e magnetico

4.2.2.2. Studio e Sperimentazione

La Ditta dovrà integrare la componente meccanica, la componente elettronica ed il software e verificare il rispetto dei requisiti definiti nella specifica tecnica del dimostratore tecnologico di AUV.

Nell'ambito del lotto la Ditta dovrà svolgere inoltre le seguenti attività:

- Studio e test di un sensore idrofonico digitale per acquisizione dati acustici subacquei (background noise, attività biologiche, ecc) con adeguate caratteristiche ovvero:
 - Bassissimo consumo,
 - Input Noise level adeguatamente basso,



- Dimensioni ridotte;
- Interfacciabile con sistema AUV/magneto-gradiometro.
- Studio e test di una Inertial Measuremen Unit (IMU) adatta al mezzo subacqueo oggetto del progetto ovvero con adeguate prestazioni (precisione) e dimensioni ma che possa garantire capacità di navigazione inerziale incrementata rispetto a device COTS di analogo tipo.

4.2.2.3. Documentazione contrattuale

La Ditta dovrà redigere e consegnare a MMI per approvazione la seguente documentazione:

- Documentazione d'uso e descrizione del prototipo contenente:
 - disegni meccanici;
 - schemi elettrici;
 - liste parti;
 - piani di montaggio;
- Documentazione di manutenzione ove applicabile.

4.2.2.4. Collaudo

Il collaudo della fornitura verrà eseguito da apposita Commissione MM che analizzerà i risultati delle attività svolte e i contenuti della documentazione contrattuale e verificherà la realizzazione del dimostratore tecnologico AUV in modo conforme ai dati di progetto.

4.2.3. Lotto 2.3: Realizzazione del dimostratore tecnologico di magneto-gradiometro tensoriale a quattro sensori flux-gate e sua validazione presso osservatori magnetici.

4.2.3.1. Materiali da realizzare

Nell'ambito del lotto dovrà essere realizzato il dimostratore tecnologico MAGNETO-GRADIOMETRO corredato di tutte le sue componenti (Fluxgate e inclinometri) e dovrà essere effettuata l'integrazione dello stesso nel dimostratore tecnologico AUV di cui al precedente lotto 2.2. al fine di calcolare, in ogni punto di misura, le 3 componenti M_x , M_y e M_z del momento magnetico M associato all'anomalia magnetica dominante nel punto di misura e le 3 componenti del vettore r che congiunge il baricentro del dipolo magnetico con il punto di misura.

Le prestazioni del sistema magneto-gradiometro da realizzare (in accordo alla Specifica Tecnica del dimostratore tecnologico del sistema S3MAG-II di cui al Lotto 1 della Fase 1) saranno in linea di massima le seguenti:

Unità analogica

- Elementi sensoriali: fluxgate con nuclei ellittici;
- Magnetometri impiegati nel gradiometro: 4 terne ortogonali;
- Separazione tra le terne: 1000 mm;
- Range dinamico: settabile da $\pm 50\mu T$ a $\pm 500\mu T$;
- Sensibilità: da $\pm 5\mu T/V$ a $\pm 50\mu T/V$;



- Uscita analogica: $\pm 10V$;
- Larghezza di banda a -3dB: 100Hz;
- Noise: $< 20pTrms/\sqrt{Hz}$ a 1Hz;
- Linearità: $< 0.001\%$;
- Filtri analogici: 9 filtri ellittici a 8 poli;
- Errore di offset dello zero: $\pm 3 nT$
- Deriva termica: $< 10ppm/^{\circ}C$
- Alimentazione: 12V;
- Massima escursione della tensione di alimentazione: 9V-18V;
- Massima potenza assorbita: 1 W;
- Temperatura di funzionamento: 0-30 $^{\circ}C$

Unità digitale

- Canali analogici: 16;
- Dinamica di ingresso: $\pm 10 V$;
- Rumore: $< 200nVrms/\sqrt{Hz}$ at 1Hz;
- Linearità: $< 0.001\%$;
- Risoluzione: 24 bit;
- Accuratezza: 21 bit;
- Offset massimo: $\pm 5 mV$;
- Tensione di alimentazione: 12V;
- Potenza assorbita: 3W;
- Memoria interna: 1 GB;
- Deriva termica: $< 5ppm/^{\circ}C$.

4.2.3.2. Studio e Sperimentazione

La Ditta dovrà integrare la componente meccanica, la componente elettronica ed il software e verificare il rispetto dei requisiti definiti nella specifica tecnica del dimostratore tecnologico del sistema S3MAG-II.

4.2.3.3. Documentazione contrattuale

La Ditta dovrà redigere e consegnare a MMI per approvazione la seguente documentazione relativa alla integrazione dell'hardware e del software del dimostratore tecnologico:

- Piano di integrazione;
- Documentazione d'uso e descrizione del prototipo contenente:
 - disegni meccanici;
 - schemi elettrici;
 - liste parti;
 - piani di montaggio;
- Documentazione di manutenzione ove applicabile.

4.2.3.4. Collaudo

Il collaudo della fornitura verrà eseguito da apposita Commissione MM che analizzerà i risultati delle attività svolte e i contenuti della documentazione contrattuale e verificherà la realizzazione del dimostratore tecnologico MAGNETO-GRADIOMETRO in modo conforme ai dati di progetto.

4.2.4. Lotto 2.4: Test dimostratore tecnologico integrato AUV/ magneto-gradiometro in “ambiente protetto”.

4.2.4.1. Materiali da realizzare

NON APPLICABILE

4.2.4.2. Studio e Sperimentazione

Nell'ambito del lotto dovrà essere definito il piano prove di validazione in laboratorio (a banco e in vasca) e dovrà essere realizzata una compagna di prove del dimostratore tecnologico integrato AUV / magneto-gradiometro.

In questa attività il dimostratore tecnologico sarà connesso ad apparecchiature ed attrezzature che hanno lo scopo di simulare l'ambiente operativo nel quale il sistema si troverà ad operare.

Lo scopo di queste attività, a fronte del piano di validazione redatto, è verificare che tutte le componenti del sistema siano nella condizione di soddisfare le prestazioni che saranno verificate nella successiva sperimentazione a mare.

Il piano prove di valutazione in laboratorio (a banco e in vasca) dovrà contenere i seguenti punti:

- Configurazione del dimostratore tecnologico del sistema S3MAG-II da utilizzare durante le prove di laboratorio;
- Elenco della strumentazione utilizzata in laboratorio;
- Elenco delle prove da effettuare in laboratorio;
- Durata delle prove in laboratorio.

4.2.4.3. Documentazione contrattuale

La Ditta dovrà redigere e consegnare a MMI per approvazione la seguente documentazione:

- Relazione Tecnica contenente il piano prove di validazione in laboratorio (a banco e in vasca) del dimostratore tecnologico del sistema S3MAG-II;
- Relazione Tecnica relativa ai test preliminari a banco e relativo rapporto prove;
- Relazione Tecnica relativa ai test preliminari in vasca e relativo rapporto prove.

4.2.4.4. Collaudo

Il collaudo della fornitura verrà eseguito da apposita Commissione MM che analizzerà i risultati delle attività svolte e i contenuti la documentazione contrattuale.

4.3. FASE 3:

La **FASE 3** è costituita da un lotto unico così definito:

4.3.1. Lotto 3: Test dimostratore tecnologico integrato AUV/magneto-gradiometro in aree operative.

Obiettivo del lotto è eseguire le prove a mare del sistema.

4.3.1.1. Materiali da realizzare

NON APPLICABILE.

4.3.1.2. Studio e Sperimentazione

Nell'ambito del lotto la Ditta dovrà definire ed eseguire le prove di validazione del dimostratore tecnologico del sistema S3MAG-II a mare.

Per stimolare il dimostratore tecnologico saranno utilizzate una o più mezzi navali, messi a disposizione dalla Ditta.

In aggiunta, qualora possibile, potranno essere messe a disposizione dalla MM unità navali con segnatura magnetica nota.

Lo scopo di queste attività, a fronte del piano di validazione redatto, è verificare che il sistema sia nella condizione di soddisfare le prestazioni a mare attese.

Il piano prove di valutazione a mare dovrà contenere i seguenti punti:

- Configurazione del dimostratore tecnologico del sistema S3MAG-II da utilizzare durante le prove a mare;
- Elenco della strumentazione da utilizzare che verrà messa a disposizione dalla Ditta;
- Elenco delle attrezzature/apparecchiature da utilizzare a mare che verranno messe a disposizione dalla Ditta;
- Elenco delle prove da effettuare a mare;
- Durata delle prove a mare;
- Eventuali coinvolgimenti della MM in termini di attrezzature, apparecchiature e unità navali.

4.3.1.3. Documentazione contrattuale

La Ditta dovrà redigere e consegnare a MMI per approvazione la seguente documentazione:

- Relazione Tecnica contenente il piano prove di validazione a mare del dimostratore tecnologico del sistema S3MAG-II;
- Relazione Tecnica relativa ai test a mare e relativo rapporto prove.

4.3.1.4. Collaudo

Il collaudo della fornitura verrà eseguito da apposita Commissione MM che analizzerà i risultati delle attività svolte riportate nella Documentazione contrattuale.



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

PATTO DI INTEGRITÀ

relativo a: Oggetto: PNRM E.F. 2015 S3MAG-II Riferimento: Richiesta offerta PROT. M_D GNAV

tra

la DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI (NAVARM)

e

MARIS SCRL (di seguito denominata Società),

sede legale in ROMA via di VIGNA MURATA n. 605

codice fiscale/P.IVA 10432991007, rappresentata dal Dott. MASSIMO CHIAPPINI in qualità di PRESIDENTE

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro della difesa il 29 gennaio 2014;

- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017 del Ministero della Difesa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Art. 2 - La Società prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;

- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3 - Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014:

- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014.


Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 5 -Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della Società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 6 - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Roma 13 ottobre 2015

Per MARIS Scrl:
MARIS scrl
via di Yigna Murata 605
00143 - Roma
C.F. e P.IVA 10432991007



(firma leggibile del legale rappresentante)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 T.U. – D.P.R.- n. 445 del 28/12/2000)

Il Sottoscritto MASSIMO CHIAPPINI, nato a FROSINONE il 12.09.1960 residente in ROMA via DELLA STAZIONE DI SAN PIETRO 57 in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE della Società MARIS SCRL (Codice fiscale/Partita IVA10432991007 consapevole del divieto posto dall'art.53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001,

DICHIARA

di non avere concluso e si impegna a non concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito e si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Ministero della Difesa nei confronti della Società medesima per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Roma, 13 ottobre 2015

Il dichiarante



Si allega documento di riconoscimento.

Cognome.....**CHIAPPINI**.....
Nome.....**MASSIMO**.....
nato il.....**12/09/1960**.....
(atto n.....**00322P**.....**1**..... S.....**A00**.....)
a.....**FROSINONE (FR)**.....
Cittadinanza.....**ITALIANA**.....
Residenza.....**ROMA**
VIA DELLA STAZIONE DI S. PIETRO N.57
Via.....**SG.UN-IN.11**.....
Stato civile.....**====**.....
Professione.....**DIRIGENTE**.....
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura.....**1,75**.....
Capelli.....**Castani**.....
Occhi.....**Castani**.....
Segni particolari.....**====**.....



Firma del titolare..... *Massimo Chiappini*.....
ROMA il **22 APR 2014**.....
IL SINDACO
Ufficiale d'anagrafe
Paola Domenicone





IPZS SPA - O.C.V. - ROMA



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

PATTO DI INTEGRITÀ

relativo a: Oggetto: PNRM E.F. 2015 S3MAG-II Riferimento: Richiesta offerta PROT. M_D GNAV

tra

la DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI (NAVARM)

e

l'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (di seguito denominata Società),

sede legale in ROMA via di VIGNA MURATA n. 605

codice fiscale/P.IVA 06838821004, rappresentata dal Prof. STEFANO GRESTA in qualità di PRESIDENTE

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro della difesa il 29 gennaio 2014;

- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017 del Ministero della Difesa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Art. 2 - La Società prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;

- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3 - Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014:

- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014.

Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 5 -Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della Società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 6 - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Roma, 13 ottobre 2015

Per L'INGV:



IL PRESIDENTE
(Prof. Stefano GRESTA)

(firma leggibile del legale rappresentante)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 T.U. – D.P.R.- n. 445 del 28/12/2000)

Il Sottoscritto Prof. STEFANO GRESTA, nato a SENIGALLIA (AN) il 19.09.1956, residente per la carica in ROMA (00143) via di VIGNA MURATA 605, in qualità di PRESIDENTE e RAPPRESENTANTE LEGALE dell'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA Codice fiscale/Partita IVA 06838821004 consapevole del divieto posto dall'art.53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001,

DICHIARA

di non avere concluso e si impegna a non concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito e si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Ministero della Difesa nei confronti della Società medesima per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Roma, 13 ottobre 2015

Il Dichiarante



IL PRESIDENTE
 (Prof. Stefano GRESTA)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Stefano Gresta".

Si allega documento di riconoscimento.

Scadenza : 28-11-2020
Diritti : 10,58



AR 0587379



1925 12x OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
SAN GIOVANNI LA PUNTA

CARTA D'IDENTITA'

N° AR 0587379

DI

GRESTA STEFANO

Cognome **GRESTA**
Nome **STEFANO**
nato il **19-09-1956**
(atto n. **468** P1 SA **1956**)
a **SENIGALLIA (AN)**)
Cittadinanza **Italiana**
Residenza **SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)**
Via **DUCA DEGLI ABRUZZI 205 i.31**
Stato civile **CONIUGATO**
Professione **DOCENTE UNIVERS.**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **179**
Capelli **Brizzolati**
Occhi **Verdi**
Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare *Stefano Gresta*
SAN GIOVANNI LA PUNTA **29-11-2010**

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO
IL DIRIGENTE
(F. Di Grazia)

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

PATTO DI INTEGRITÀ

relativo a: Progetto di Ricerca S3MAG--II (Sistema Sperimentale per la Segnatura MAGnetica di navi militari).....

tra

la DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI (NAVARM)

e

la Società .. EDGELAB S.R.L. (di seguito denominata Società),
sede legale inPORTOFERRAIO (LI) .. via DEGLI ALTIFORNI.....n.3
codice fiscale/P.IVA01668200494, rappresentata da .. MICHELE COCCO
..... in qualità diPROCURATORE DELEGATO.....

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";



EdgeLab s.r.l.
CSCA, Via degli Altiforni, 3
57037 Portoferraio (LI)
P. IVA n. 01668200494
Fax: +39-02700428277
edgelab@edgelab.eu

- il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro della difesa il 29 gennaio 2014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017 del Ministero della Difesa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.




EdgeLab s.r.l.
 c/o CSCA, Via degli Altiforni, 3
 57037 Portoferraio (LI)
 P. IVA n. 01668200494
 Fax: +39-02700428277
 edgelab@edgelab.eu

Art. 2 - La Società prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3 - Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014:

- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014.

Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.


Art. 5 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della Società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti

temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 6 - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data ...LA SPEZIA, 14 OTTOBRE, 2015.....

Per la Società:



(firma leggibile del legale rappresentante)



EdgeLab s.r.l.
c/o CSCA, Via degli Altiforni, 3
57037 Portoferraio (LI)
P. IVA n. 01668200494
Fax: +39-0270042827
edgelab@edgelab.eu

All.5

+DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 T.U. – D.P.R.- n. 445 del 28/12/2000)

Il/la Sottoscritto/a MICHELE COCCO
Nato/a a FOGGIA il 13/10/1962 residente
in MARCIANA MARINA (LI) via ERVINO POCAR 14
in qualità di PROCURATORE DELEGATO della Società EDGELAB S.R.L.
(Codice fiscale/Partita IVA 01668200494) consapevole del divieto posto dall'art.53,
comma 16-ter del D.lgs. 165/2001,

dichiara

di non avere concluso e si impegna a non concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito e si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Ministero della Difesa nei confronti della Società medesima per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Luogo e data LA SPEZIA (SP), 14/10/2015

Il dichiarante




Si allega documento di riconoscimento.


EdgeLab s.r.l.
c/o CSCA, Via degli Alforni, 3
57037 Portoferraio (LI)
P. IVA n. 01668200494
Fax: +39-02700428277
edgelab@edgelab.eu


Cognome..... COCCO
 Nome..... MICHELE
 nato il..... 13/10/1962
 (atto n. 343 P. S. A.)
 a..... FOGGIA (FG)
 Cittadinanza..... Ita
 Residenza..... MARCIANA MARINA
 Via..... GIACOMO PAVONI n. 15
 Stato civile..... Coniugato
 Professione..... imprenditore

 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... 181 cm.
 Capelli..... calvo
 Occhi..... verdi
 Segni particolari..... nessuno



Firma del titolare..... *Michele Cocco*
 MARCIANA MARINA il 22/07/2011

Impronta del dito indice sinistro.....
D'ORDINE DEL SINDACO
 Istruttore incaricato.....
 Esatti Euro.....



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

PATTO DI INTEGRITÀ

relativo a: Oggetto: PNRM E.F. 2015 S3MAG-II Riferimento: Richiesta offerta PROT. M_D GNAV

tra

la DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI (NAVARM)

e

SITEP ITALIA SPA (di seguito denominata Società),

sede legale in SANTO STEFANO MAGRA (SP) via di VINCINELLA n. 14

codice fiscale/P.IVA 01041460112, rappresentata dal Dott. ANTONIO FURIO in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa" approvato dal Ministro della difesa il 29 gennaio 2014;



- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017 del Ministero della Difesa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Art. 2 - La Società prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;

- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3 - Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014:

- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014.

Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 5 -Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della Società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.



Art. 6 - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Santo Stefano Magra (SP), 14/10/2015

Per SITEP ITALIA SPA:



(firma leggibile del legale rappresentante)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 T.U. – D.P.R.- n. 445 del 28/12/2000)

Il Sottoscritto ANTONIO FURIO


Nato a Cellamare (BA) il 27.01.1971 residente in ROMA Via Flaminia n.61 in qualità di
RAPPRESENTANTE LEGALE della Società Sitep Italia Spa Codice fiscale/Partita IVA 01041460112
consapevole del divieto posto dall'art.53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001,

dichiara

di non avere concluso e si impegna a non concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non
aver attribuito e si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto del Ministero della Difesa nei confronti della Società medesima per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Santo Stefano Magra, 14/10/2015

Il dichiarante

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio Furio', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Si allega documento di riconoscimento.

